

Statuto del Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione Onlus



STATUTO
del Comitato Italiano per l'UNICEF
Fondazione Onlus

INDICE

Preambolo	5
Titolo I	
Disposizioni generali	
Articolo 1 Forma giuridica, denominazione e sede	6
Articolo 2 Rapporti con l'UNICEF	7
Articolo 3 Normativa applicabile	7
Titolo II	
Scopo e attività	
Articolo 4 Finalità	8
Articolo 5 Attività istituzionali e direttamente connesse	8
Titolo III	
Risorse della Fondazione	
Articolo 6 Risorse materiali/economiche – Patrimonio	12
Articolo 7 Risorse umane	13
Articolo 8 Comitati Regionali e Provinciali	15
Titolo IV	
Governance	
Articolo 9 Organi della Fondazione	18
Articolo 10 Collegio Consultivo dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali	19

Articolo 11	Consiglio Direttivo	21
Articolo 12	Decadenza, esclusione, dimissioni, cessazione e sostituzione dei Componenti del Consiglio Direttivo	24
Articolo 13	Incompatibilità dei Componenti del Consiglio Direttivo	26
Articolo 14	Compiti e poteri del Consiglio Direttivo	28
Articolo 15	Adunanze del Consiglio Direttivo	31
Articolo 16	Commissioni del Consiglio Direttivo; la Commissione Governance	33
Articolo 17	Presidente della Fondazione	35
Articolo 18	Organo di Controllo	37
Articolo 19	Revisore dei Conti	39
Articolo 20	Direttore Generale	39

Titolo V

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 21	Esercizio finanziario	42
Articolo 22	Codice di comportamento etico	43
Articolo 23	Scioglimento della Fondazione	43
Disciplina transitoria		45



unicef 

per ogni bambino



Preambolo

La Fondazione denominata “Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus” (di seguito anche denominata “Fondazione”) è una fondazione che opera quale parte integrante dell’organizzazione globale dell’UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia), organo sussidiario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite con il mandato, fondato sulla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, di promuovere e tutelare i diritti e il benessere di tutti i bambini ovunque, anche attraverso l’operato dei Comitati Nazionali per l’UNICEF.

Unita all’UNICEF da una missione condivisa a favore dei bambini ovunque, la Fondazione sostiene e rappresenta gli interessi dell’UNICEF, in base al previgente Accordo di Cooperazione tra loro sottoscritto, alla correlata Dichiarazione di Riconoscimento e sulla base di un Piano Strategico Congiunto delle attività tra loro concordato.

Per il perseguimento dei propri obiettivi, la Fondazione opera mediante una struttura operativa stabile e l’apporto indispensabile di tutte quelle persone che, con spirito di volontariato, condividono e sostengono la mission dell’UNICEF. Esse si uniscono in un’unica realtà forza per condurre e servire la Fondazione nella costruzione di un mondo in cui i diritti di ogni bambina e bambino siano garantiti.

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1 | Forma giuridica, denominazione e sede

- 1.1 È costituito – per effetto della delibera di trasformazione del 5 aprile 2020 – il “Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus” (di seguito anche denominato “Fondazione”) regolato dal presente Statuto e dai Regolamenti interni. La Fondazione è la continuazione giuridica e ideale del Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus, di cui è successore universale e di cui mantiene il codice fiscale 01561920586.
- 1.2 La locuzione “Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale” o l'acronimo “ONLUS” deve essere utilizzato nella denominazione, nella corrispondenza e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico fino all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore. Ottenuta tale iscrizione, la Fondazione dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione sociale “Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione ETS”.
- 1.3 La Fondazione ha sede legale in Roma, Via Palestro n. 68. La Fondazione opera anche tramite i Comitati Regionali e Provinciali dislocati sul territorio italiano, che sono parte dell'organizzazione locale della Fondazione.
- 1.4 La Fondazione è un ente senza scopo di lucro che persegue unicamente fini di utilità sociale e di interesse generale conformemente ai principi stabiliti dalla legge e dagli articoli 2 e 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito “Codice del Terzo Settore” o “CTS”. La Fondazione è apartitica e aconfessionale.

Articolo 2 | Rapporti con l'UNICEF

- 2.1 La Fondazione agisce in Italia in nome e per conto dell'UNICEF, in base all'Accordo di Cooperazione e secondo un Piano Strategico Congiunto delle attività (JSP).
- 2.2 La Fondazione opera in Italia, altresì, sulla base dell'Accordo Internazionale stipulato tra l'UNICEF e la Repubblica Italiana, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11 del 15 gennaio 1992.
- 2.3 La Fondazione è autorizzata a utilizzare il nome, il logo, il marchio e i segni distintivi dell'UNICEF, per l'esclusivo perseguimento degli obiettivi dell'UNICEF e nel rispetto della sua missione, come previsto dall'Accordo di Cooperazione.

Articolo 3 | Normativa applicabile

- 3.1 La Fondazione è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), ai sensi dell'articolo 10 comma 8 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. Ottenuta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in breve "RUNTS", si applicheranno alla Fondazione il CTS e sue modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, il Codice Civile e le altre norme di legge vigenti.

Titolo II

Scopo e attività

Articolo 4 | Finalità

- 4.1 Condividendo la visione dell'UNICEF, la Fondazione ispira la sua attività al principio che tutti i bambini abbiano il diritto di sopravvivere, crescere e realizzare le proprie potenzialità per il beneficio di un mondo migliore.
- 4.2 La Fondazione, fondandosi sulla predetta visione, si adopera per i diritti e il benessere di tutte le bambine e i bambini in tutto il mondo, Italia compresa, sostenendo gli obiettivi, le politiche e i programmi dell'UNICEF, mediante la promozione dei diritti dell'infanzia e l'attività di raccolta fondi nel territorio italiano.

Articolo 5 | Attività istituzionali e direttamente connesse

- 5.1 La Fondazione opera in Italia perseguendo, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare:
- a) promuove, a livello nazionale, i principi della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza;
 - b) raccoglie fondi per l'UNICEF e ne supporta i programmi internazionali attraverso campagne di sensibilizzazione e l'acquisizione di offerte, donazioni e lasciti testamentari. La raccolta di fondi include diverse tipologie di attività, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, la sollecitazione diretta, gli eventi promozionali e le attività congiunte con soggetti terzi;

- c) svolge la promozione dei prodotti UNICEF anche nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore. Tale attività è specificatamente autorizzata in Italia in base all'Accordo Internazionale tra l'UNICEF e la Repubblica Italiana richiamato al precedente articolo 2.2;
- d) sollecita contributi finanziari dal Governo Italiano e da altri organismi e istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali in stretta collaborazione e in coordinamento con l'UNICEF;
- e) facilita e promuove contributi finanziari del Governo Italiano all'UNICEF in stretta collaborazione e in accordo con l'UNICEF stesso;
- f) ottiene contributi finalizzati a favore delle attività della Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini in Italia, nel rispetto dell'Accordo di Cooperazione;
- g) difende e monitora, a livello nazionale e locale, l'attuazione dei diritti dei bambini coordinandosi con istituzioni, associazioni nonché con ogni altro soggetto pubblico o privato, incluso il Garante per l'Infanzia, in linea con le linee guida (o "policies") dell'UNICEF;
- h) promuove nelle scuole, università e organizzazioni giovanili programmi di educazione ai diritti dei bambini, alla cittadinanza attiva e allo sviluppo sostenibile ed all'integrazione sociale dei migranti, mediante il coinvolgimento attivo delle istituzioni preposte all'educazione e all'istruzione in linea con le linee guida dell'UNICEF;

- i) incoraggia l'attività di educazione allo sviluppo sostenibile con iniziative volte a promuovere la consapevolezza sociale sui diritti dell'infanzia;
- j) promuove la partecipazione e l'impegno civico dei bambini, educandoli all'importanza dello sviluppo in un mondo globalizzato;
- k) promuove l'interesse pubblico verso la missione dell'UNICEF e a sostegno dei suoi programmi, con attività di sensibilizzazione (o "advocacy");
- l) sostiene le attività che l'UNICEF promuove in Italia nel rispetto del citato Accordo di Cooperazione;
- m) svolge ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali nel rispetto del presente Statuto.

Ciò nell'ambito delle seguenti attività di interesse generale, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, anche ai sensi dell'art. 5 co. 1 del CTS:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

- beneficenza e sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

5.2 La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle previste dal presente Statuto e dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 460/1997 ("Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle ONLUS") e dall'art. 5 del CTS, fatta eccezione per le attività a esse direttamente connesse nonché per le attività diverse di cui all'art. 6 CTS.

Titolo III

Risorse della Fondazione

Articolo 6 | Risorse materiali/economiche – Patrimonio

- 6.1** Le risorse materiali della Fondazione sono costituite (i) dalla dotazione iniziale come indicata nella delibera di trasformazione e (ii) da: donazioni, lasciti ed altre elargizioni liberali; contributi e finanziamenti stanziati da organismi e istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali, finalizzati alle attività della Fondazione; risorse riconosciute dall'UNICEF a sostegno dell'attività della Fondazione; ogni altro provento di spettanza della Fondazione.
- 6.2** Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione dei fondi e dei beni, nonché su eventuali investimenti realizzabili con gli stessi in ogni caso nel rispetto dell'attività istituzionale come definita dal presente Statuto.
- 6.3** Le donazioni, le altre elargizioni liberali e i contributi ricevuti dalla Fondazione non sono ripetibili.
- 6.4** I proventi della raccolta fondi vengono periodicamente trasferiti dalla Fondazione all'UNICEF in base all'Accordo di Cooperazione, restando salva la ritenzione riconosciuta dall'UNICEF a copertura dei costi di cui sopra, fermi in ogni caso gli eventuali limiti di legge vigenti.

- 6.5 Anche ai sensi dell'art. 8 co. 2 CTS, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri Componenti gli Organi della Fondazione, anche in occasione di cessazione individuale del rapporto con la Fondazione.
- 6.6 La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, ottenuta l'iscrizione al RUNTS, può costituire uno o più patrimoni destinati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 7 | Risorse umane

7.1 Le risorse umane della Fondazione sono costituite dai volontari e dal personale della struttura operativa che si uniscono in un'unica realtà forza valorizzando reciprocamente le proprie capacità e professionalità per sostenere gli obiettivi e le politiche della Fondazione.

7.2 Volontari

I volontari sono coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione o dei suoi progetti, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

In base ai Regolamenti interni i volontari si suddividono in:

Attivi: coloro che sono riconosciuti come tali perché si adoperano, con continuità, per supportare le attività della Fondazione;

Onorari: coloro che sono riconosciuti come tali per essersi distinti sul territorio italiano in iniziative a favore dei bambini e vengono chiamati a dare il proprio apporto alla Fondazione.

Sono altresì Onorari coloro che hanno fatto parte del Consiglio Direttivo della Fondazione;

Sostenitori: coloro che si adoperano in modo saltuario, mettendo a disposizione competenza, capacità professionale nonché servizi e beni utili all'attività dell'UNICEF sul territorio italiano, in ogni caso nel rispetto delle sue finalità e linee guida.

Sulla base dei Regolamenti interni, tutti i volontari attivi e onorari sono iscritti all'Albo Nazionale dei Volontari della Fondazione; le loro attività sono svolte a titolo gratuito.

I volontari sono inseriti nei Comitati Provinciali e fra di loro vengono individuati i Presidenti Regionali e Provinciali.

7.3 Younicedf

La Fondazione si avvale altresì di un movimento di giovani volontari denominato "Younicedf", i cui componenti sono di supporto a iniziative promosse a livello nazionale e alle attività dei Comitati Regionali e/o Provinciali. Sulla base dei Regolamenti interni, la Fondazione può riconoscere alcuni volontari di Younicedf quali volontari attivi, come sopra definiti.

7.4 Si applicano a tutti i volontari (inclusi i Presidenti Regionali e Provinciali) le regole di cui ai punti 12.2.,12.3 e 13.1.

7.5 Personale della struttura operativa

La struttura operativa è costituita da coloro che svolgono un'attività lavorativa e/o professionale percependo un equo compenso

nel rispetto delle norme di legge vigenti applicabili alla Fondazione e contrattuali.

Alla struttura operativa, diretta dal Direttore Generale, compete l'attuazione delle decisioni politico-strategiche della Fondazione assunte dal Consiglio Direttivo, nonché il coordinamento e il supporto alle attività dei Comitati Regionali e Provinciali e dei volontari.

Articolo 8 | Comitati Regionali e Provinciali

- 8.1** I Comitati Regionali e Provinciali della Fondazione sono parte della struttura organizzativa locale della Fondazione e operano sotto la sua supervisione, controllo e guida per l'attuazione delle sue finalità. Essi, inoltre, attraverso una rete capillare in Italia, rappresentano un presidio per promuovere i diritti dell'infanzia e monitorarne l'attuazione, anche attraverso l'interazione con le istituzioni a livello locale, in coerenza con gli Accordi e Regolamenti interni.
- 8.2** I Comitati Regionali e Provinciali non hanno distinta soggettività e personalità giuridica in quanto sono articolazioni decentrate, non distinte né autonome della Fondazione, alla quale devono render conto del loro operato.
- 8.3** I Comitati Regionali e Provinciali della Fondazione sono coordinati rispettivamente dai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, che agiscono nel rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti interni. In particolare, il Consiglio Direttivo nomina i Presidenti Provinciali su proposta dei volontari dei relativi Comitati Provinciali e i Presidenti Regionali su proposta dei Presidenti Provinciali

della regione di riferimento, come meglio precisato nei Regolamenti interni. Inoltre, il Consiglio Direttivo può confermare per un secondo mandato, nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 8.6, e può revocare i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali su proposta del Presidente, come stabilito all'art. 17.3.

8.4 I Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali non hanno la rappresentanza legale della Fondazione, salvo che i relativi poteri non siano loro conferiti per specifica delega o procura dal Presidente della Fondazione.

8.5 I Presidenti dei Comitati Regionali supportano la Fondazione nelle seguenti attività nelle rispettive regioni: coordinamento dei Comitati Provinciali; monitoraggio dell'andamento economico di ciascun Comitato Provinciale nell'ambito della regione; presentazione del budget dei Comitati Regionali e Provinciali nella regione di afferenza, budget che viene predisposto da ciascun Presidente del Comitato Provinciale nel territorio di propria competenza; predisposizione di una relazione a livello regionale sui risultati raggiunti nell'anno precedente; suggerimento alla Fondazione, su iniziativa di ciascun Presidente Provinciale, di variazioni motivate del budget a livello locale; verifica che la concessione di patrocini venga effettuata dai Comitati Provinciali solo in linea con le finalità, gli indirizzi e i Regolamenti interni della Fondazione. Ogni Presidente Regionale sarà coadiuvato da un Presidente Provinciale Vice-Presidente Regionale, per un mandato della durata di quattro anni non rinnovabile, che è scelto tra i Presidenti Provinciali della regione di afferenza secondo le regole fissate nei Regolamenti interni.

- 8.6** La durata del mandato di Presidente Regionale e Presidente Provinciale è pari a quattro anni, per un massimo di due mandati, compresi i mandati non consecutivi e quelli ricoperti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
- 8.7** Chiunque sia stato Presidente del Comitato Regionale o Provinciale, per almeno un mandato, assume – per un solo mandato o comunque per un periodo non superiore a quattro anni – la qualifica di Past President che sarà conferita dal Presidente della Fondazione, previa verifica che questi non sia incorso in una delle cause di decadenza o esclusione, di cui all’articolo 12.1 e 12.2, e/o in una delle cause di incompatibilità di cui all’art. 13.1 e 13.2, in quanto compatibile. Potrà esservi un solo Past President per ciascun Comitato Regionale e Provinciale, precisato che la nomina di un nuovo Past President comporta automaticamente la sostituzione (e revoca) del Past President in carica. I requisiti di onorabilità e reputazione, rilevanti ai sensi dell’art. 12.2 e dell’art. 13.1, devono permanere in capo al Past President anche successivamente al conferimento, a pena di revoca, del citato titolo onorifico da parte del Consiglio Direttivo.
- 8.8** Il Consiglio Direttivo della Fondazione approva i Regolamenti interni inclusi quelli che disciplinano: a) l’iscrizione dei volontari all’Albo Nazionale dei Volontari della Fondazione; b) le norme di costituzione e funzionamento dei Comitati Regionali e Provinciali, le procedure di selezione e nomina dei rispettivi Presidenti e Segretari e dei Vice-Presidenti Regionali, le attività e responsabilità dei Presidenti e dei Segretari dei Comitati Regionali e Provinciali e dei Vice-Presidenti Provinciali, i criteri di finanziamento e di amministrazione; c) la modalità di rimborso

delle spese autorizzate di tutti i volontari; d) il movimento Youniced, il tutto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle norme di legge vigenti.

- 8.9** Si applicano ai Presidenti Regionali e Provinciali e ai Vice-Presidenti Regionali le regole di cui ai punti 11.4 (i), 12.1, 12.2, 12.3, 13.1 ed 13.2 del presente Statuto previsti in tema di decadenza, esclusione, cessazione ed incompatibilità.

Titolo IV Governance

Articolo 9 | Organi della Fondazione

- 9.1** Sono organi della Fondazione: il Consiglio Direttivo, il Presidente e l'Organo di Controllo. Al verificarsi dei presupposti di legge, viene nominato un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale dei conti. Inoltre, la Fondazione ha un Collegio Consultivo dei Presidenti Regionali e Provinciali, che ha una funzione propositiva e consultiva.
- 9.2** La nomina negli Organi della Fondazione, nonché nel Collegio Consultivo dei Presidenti Regionali e Provinciali da parte dei rispettivi Componenti è assunta su base volontaria ed è gratuita, se non diversamente stabilito nel presente Statuto, restando salvo il rimborso delle spese autorizzate da loro sostenute e documentate come da Regolamenti interni, in ogni caso nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle norme di legge vigenti. Non è consentito il cumulo di più cariche in capo ad una sola persona. Se non diversamente stabilito dal presente Statuto,

nessuna carica può essere ricoperta dalla medesima persona per più di due mandati, inclusi i mandati non consecutivi e quelli ricoperti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Articolo 10 | Collegio Consultivo dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali

10.1 Il Collegio Consultivo dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali (d'ora in avanti anche detto il "Collegio Consultivo") è costituito con le modalità stabilite nel Regolamento interno del Collegio Consultivo della Fondazione.

10.2 Il Collegio Consultivo ha un ruolo propositivo e consultivo a favore del Consiglio Direttivo sulle tematiche inerenti il rapporto tra la Fondazione e i volontari. Il Collegio Consultivo predispone inoltre – nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno del Collegio Consultivo – un "elenco" di trenta potenziali Componenti del Consiglio Direttivo da proporre al Consiglio Direttivo della Fondazione quali candidati per ciascuna delle quattro posizioni vacanti di cui al successivo art. 11.2 lett. b) tra i quali il Consiglio Direttivo della Fondazione nominerà i membri del Consiglio stesso ai sensi del richiamato art. 11.2 lett. b). L'elenco dei trenta candidati è formato dai nominativi selezionati tra i volontari (compresi i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali) iscritti da almeno tre anni nell'Albo Nazionale dei Volontari della Fondazione. Almeno tre dei volontari inseriti nell'"elenco" devono essere rappresentanti del movimento Younifef.

10.3 Il Presidente della Fondazione o la maggioranza dei Componenti del Consiglio Direttivo, che ne facciano richiesta scritta, possono convocare il Collegio Consultivo una volta l'anno in Conferenza Organizzativa.

10.4 La convocazione della Conferenza Organizzativa del Collegio Consultivo avviene mediante avviso scritto inviato per posta, telegramma, p.e.c. o e-mail ordinaria, ai singoli Componenti, sottoscritto dal Presidente, inoltrato ai destinatari almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza; l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della seduta. Se l'ordine del giorno prevede la predisposizione dell'"elenco" di cui al superiore punto 10.2 o attività ad essa connesse, l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno sessanta giorni prima dell'adunanza.

10.5 La Conferenza Organizzativa del Collegio Consultivo è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, il Collegio Consultivo sceglie al suo interno la persona che deve presiedere la Conferenza Organizzativa. In ogni caso, il Collegio Consultivo riunitosi per la predisposizione dell'"elenco" di cui al superiore punto 10.2 o attività ad esso connesse, è presieduto da una persona diversa dal Presidente della Fondazione, che sia stata scelta dallo stesso Collegio Consultivo.

Il Direttore Generale funge da Segretario delle riunioni del Collegio Consultivo e può avvalersi, per la stesura materiale del verbale, di un collaboratore anche esterno al Collegio Consultivo.

10.6 Per la validità delle deliberazioni del Collegio Consultivo, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali in carica. Le deliberazioni aventi ad oggetto le raccomandazioni, proposte o pareri al Consiglio Direttivo della Fondazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Il ruolo di Presidente di Comitato Regionale o Provinciale assunto ad interim non viene computato nelle superiori maggioranze costitutiva e deliberativa.

In caso di circostanze eccezionali, il Consiglio può approvare metodi alternativi di partecipazione remota alla Conferenza Organizzativa. In ogni caso, sono necessarie le maggioranze sopra stabilite.

Articolo 11 | Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo della Fondazione con funzioni strategiche e di governo. Il Consiglio Direttivo opera quale organo collegiale, deliberando nel miglior interesse della Fondazione, a beneficio dell'UNICEF e dei bambini nel mondo.

11.2 Il Consiglio Direttivo è composto da 13 (tredici) Componenti (persone fisiche aventi i requisiti infra meglio precisati), compreso il Presidente (eletto in seno al Consiglio stesso ai sensi del successivo punto 14.1. n. 1), tutti nominati dal Consiglio Direttivo in conformità con i Regolamenti interni, come segue:

- a) 3 (tre) Consiglieri nominati mediante delibera rispettando i quorum costitutivo e deliberativo di cui all'art. 15, tra i volontari, compresi Presidenti Regionali e Provinciali, iscritti da almeno tre anni nell'Albo Nazionale dei Volontari;

- b) 4 (quattro) Consiglieri incluso un componente del movimento Younicedf nominati tra i volontari facenti parte dell'“elenco” di numero trenta persone proposto dal Collegio Consultivo ai sensi del superiore art. 10.2;
- c) 6 (sei) Consiglieri nominati tra coloro che fanno parte dell'“elenco” di numero 10 (dieci) persone proposto dalla Commissione Governance ai sensi del successivo art. 16.3.

11.3 Ai fini della nomina dei Consiglieri di cui ai precedenti punti 11.2. lett. b) e c), ciascun componente del Consiglio Direttivo sceglie e vota tre candidati (alla carica di Consigliere) presenti in ciascuno dei rispettivi “elenchi” di cui all’art. 11.2 lett. b) e c); indi, il Consiglio prende atto dei voti ottenuti da ciascuna persona presente in ciascun “elenco” e procede contestualmente alla formazione della “graduatoria” per ciascun elenco per i fini di cui all’art. 11.2 lett. b) e c); in ciascun elenco, i candidati che abbiano ricevuto un numero uguale di voti, sono ordinati e posti in graduatoria per ordine di età anagrafica, dal più giovane al più anziano (la stessa regola vale per i candidati di ciascun elenco che non abbiano ricevuto alcun voto) (di seguito indicate come la “graduatoria finale” per ciascun elenco). In base alle graduatorie finali il Consiglio procede alle nomine dei nuovi membri del Consiglio nel rispetto delle proporzioni di cui all’art. 11.2.

11.4 Tutti i Consiglieri devono essere scelti, avendo cura di garantire pari opportunità, tra coloro che (i) abbiano i requisiti della massima integrità e standard etici, nonché di onorabilità e professionalità e non abbiano alcun procedimento pendente a loro carico per qualsiasi condotta che possa essere considerata reato ai sensi

della normativa applicabile, (ii) siano persone di alto profilo e comprovata autorevolezza che possano contribuire, grazie al loro prestigio, al perseguimento delle finalità della Fondazione, (iii) siano competenti, indipendenti, privi di conflitti di interessi e di impegni non compatibili con la carica, e rappresentino un ampio spettro di capacità, in armonia con le finalità della Fondazione come identificate nel presente Statuto e nei Regolamenti interni, anche in conformità alle linee guida dell'UNICEF.

- 11.5** A seguito dell'istituzione del RUNTS e dell'iscrizione della Fondazione quale "Ente del Terzo Settore", i Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel predetto RUNTS indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.
- 11.6** La durata del singolo mandato di ciascun Consigliere è pari a quattro anni dalla data della sua nomina, per un massimo di due mandati e per una complessiva durata non eccedente 8 (otto) anni, anche non consecutivi.
- 11.7** Il Consiglio Direttivo assicura il buon governo della Fondazione e si adopera al fine di garantire una gestione etica ed efficiente, a tutti i livelli, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità chiaramente definiti.
- 11.8** I Consiglieri devono svolgere le proprie funzioni nel rispetto dei più elevati standard etici e devono informare il Presidente e il Consiglio medesimo di tutto quanto possa essere pregiudizievole della loro capacità di agire in modo indipendente

o ritenuto idoneo a pregiudicarla. Ciascun Consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo della Fondazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da arrecare danno all'immagine della Fondazione stessa o al buon corso dell'attività.

11.9 Ciascun Consigliere è tenuto, inoltre, a informare il Consiglio di qualsiasi incarico contestualmente ricoperto in altri enti e/o organizzazioni senza scopo di lucro.

11.10 I Consiglieri devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi o da qualsiasi condotta che possa essere ritenuta in conflitto di interessi o comunque incompatibile; il Consigliere in conflitto di interessi non può partecipare all'adozione di eventuali delibere che lo riguardano.

Articolo 12 | Decadenza, esclusione, dimissioni, cessazione e sostituzione dei Componenti del Consiglio Direttivo

12.1 I Componenti del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

12.2 Sono cause di esclusione dal Consiglio Direttivo: (i) il mancato rispetto delle norme statutarie, dei Regolamenti emanati e delle norme applicabili e/o la perdita di uno qualunque dei requisiti previsti dall'art. 11.4 (i); (ii) il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 13; (iii) una condotta incompatibile con le finalità e gli ideali della Fondazione e/o dell'UNICEF, incluse quelle di cui al successivo articolo 13, precisato che nel caso di cui all'art. 13.2 la causa di esclusione

opera automaticamente qualora il Presidente del Comitato Regionale e/o Provinciale non si sia dimesso dalla qualifica di Presidente di Comitato Regionale e/o Provinciale almeno contestualmente alla accettazione della carica di Consigliere; (iv) un comportamento gravemente lesivo degli interessi, della reputazione e del prestigio della Fondazione e/o dell'UNICEF; (v) una violazione delle disposizioni del Codice di comportamento etico; (vi) un comportamento gravemente contrario all'Accordo di Cooperazione in essere tra la Fondazione e l'UNICEF e/o che abbia dato luogo a una grave violazione dello stesso Accordo da parte della Fondazione medesima; (vii) l'impossibilità permanente ad adempiere alle proprie funzioni. Le cause di esclusione sopra elencate sono deliberate dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta senza che alla deliberazione possa partecipare il Consigliere potenzialmente escluso.

- 12.3** Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica, inviando comunicazione scritta al Presidente. Le dimissioni sono valide a decorrere dall'accettazione delle stesse da parte del Consiglio Direttivo.
- 12.4** In caso di decadenza, esclusione, dimissioni o cessazione per qualsivoglia ragione di un Consigliere, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decadenza, esclusione, dimissioni o cessazione, gli altri provvedono a sostituirlo ovvero a confermarlo (nel caso in cui la cessazione dipenda dallo spirare del mandato) nel rispetto (i) dei limiti previsti nel presente Statuto, (ii) della proporzione e delle modalità di nomina come previsti e disciplinati dal superiore articolo 11.2 lettere a), b) e c) e 11.3.
- 12.5** Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Componenti del Consiglio Direttivo in composizione completa,

si procederà come segue: i) se i Componenti del Consiglio nominati ai sensi dell'art. 11.2 lett. a) sono tutti in carica, gli altri – quelli da nominare ai sensi dell'art. 11.2 lett. b) e/o c) – saranno scelti attingendo alle rispettive “graduatorie” finali formate ai sensi del superiore art. 11.3; in base alle graduatorie come formate ai sensi del richiamato art. 11.3, il Consiglio procede alle nomine dei nuovi Consiglieri nel rispetto delle proporzioni di cui all'art. 11.2; ii) qualora sia necessario nominare Consiglieri delle categorie di cui all'art. 11.2 lett. a) e dell'art. 11.2 lett. b) e/o lett. c), si procederà nel seguente ordine: dapprima, si provvederà alla nomina dei Consiglieri per i posti vacanti delle categorie di cui all'art. 11.2 lett. b) e lett. c) con le modalità indicate al superiore punto i) del presente art. 12.5; indi, a seguito dell'entrata in carica da parte dei Consiglieri appena nominati nelle categorie di cui agli artt. 11.2 b) e 11.2 c), i Consiglieri in carica (sia quelli di nuova nomina come sopra indicato al presente punto ii), sia quelli eventualmente rimasti in carica) nomineranno i Consiglieri per i posti vacanti nella categoria di cui all'art. 11.2 lett. a), in base ai criteri e modalità di votazione indicati nello stesso art. 11.2 lett. a).

Articolo 13 | Incompatibilità dei Componenti del Consiglio Direttivo

13.1 Non possono essere nominati Componenti del Consiglio Direttivo coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;

- ricoprono cariche politiche, di partito e/o di movimento politico. Inoltre (i) non possono ricoprire incarichi elettivi o di nomina nelle amministrazioni europee, statali, regionali, provinciali e comunali ed (ii) ove partecipino, uti singuli, a movimenti e/o partiti politici o qualora svolgano attività assimilabili a quelle politiche e/o nell'ipotesi in cui esprimano le loro opinioni politiche pubblicamente, non possono accostare in alcun modo il nome e/o logo dell'UNICEF a detti partiti e/o movimenti politici e/o a tali attività o opinioni politiche, né arrecare danno all'immagine e alla reputazione dell'UNICEF;
- svolgono attività che siano in conflitto di interessi con la Fondazione. A titolo esemplificativo, i Componenti del Consiglio Direttivo nonché i loro parenti entro il quarto grado ovvero affini entro il secondo grado non possono intrattenere con la Fondazione stessa relazioni di natura politica, commerciale, o di fornitura di beni o servizi, salvo quanto stabilito dai Regolamenti interni;
- siano stati o siano Componenti dell'Organo di Governo o dell'Organo di Controllo di una organizzazione incorsa in procedura concorsuale e/o condannata per fattispecie penalmente rilevanti;
- siano parenti entro il quarto grado ovvero affini entro il secondo grado con qualsiasi altro Componente del Consiglio Direttivo o Presidente di Comitato Regionale/Provinciale.

13.2 La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Presidente di Comitato Regionale e Provinciale, di Componente dell'Organo di Controllo e di Revisore.

Articolo 14 | Compiti e poteri del Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo:

- 1) elegge nel suo interno, nella prima seduta utile, il Presidente e il Vice-Presidente della Fondazione;
- 2) nomina i nuovi Componenti del Consiglio ai sensi del superiore art. 11 ed esercita i poteri di cui all'art. 12;
- 3) nomina (i) i Componenti dell'Organo di Controllo, individuandone il Presidente, i Componenti effettivi ed i Componenti supplenti; (ii) il Revisore legale o la Società di revisione esterna incaricata del controllo contabile e del bilancio; (iii) eventuali periti esterni e consulenti, affidando incarichi su specifiche materie di propria competenza; (iv) in caso di opportunità, Commissioni o Gruppi di Lavoro ad hoc, con un mandato specifico e limitato nel tempo su determinate materie;
- 4) nomina e revoca il Direttore Generale, sentito l'UNICEF; inoltre valuta il Direttore Generale. La valutazione viene eseguita formalmente e con regolarità a cadenza annuale;
- 5) nomina e revoca i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali;
- 6) delibera eventuali modifiche dello Statuto nonché la trasformazione, fusione o scissione – anche ai sensi dell'art. 42-bis Cod. Civ. – con il voto della maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo, previa consultazione con l'UNICEF in merito alle modifiche, nel rispetto dell'Accordo di Cooperazione;
- 7) delibera lo scioglimento della Fondazione ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto;

- 8) delibera sugli atti di straordinaria amministrazione e sugli atti di ordinaria amministrazione;
- 9) esercita i compiti di responsabilità finanziaria e di supervisione; redige ed approva il bilancio e il bilancio sociale ex art. 14 CTS ed esercita i poteri di cui all'art. 21.4 del presente Statuto, compiendo altresì ogni relativo adempimento;
- 10) delibera sulle erogazioni della Fondazione conformemente a quanto stabilito nel presente Statuto;
- 11) fissa, persegue e monitora l'attuazione delle direttive strategiche della Fondazione per assicurare che siano realizzate le finalità e l'oggetto della Fondazione stessa, indica le priorità strategiche in un quadro di medio e lungo periodo e cura e verifica la relativa attuazione;
- 12) può conferire eventuali specifiche deleghe di funzioni sia al Presidente, che è il legale rappresentante, sia ai singoli Componenti del Consiglio Direttivo e delega, sotto la propria responsabilità, la gestione ordinaria della Fondazione al Direttore Generale, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- 13) approva il Piano Strategico Congiunto (JSP), predisposto ai sensi dell'art. 20.5 dal Direttore Generale in cooperazione con l'UNICEF;
- 14) stabilisce, monitora ed esercita il controllo sulle strutture del management, assicura trasparenza e responsabilità per le attività economiche e finanziarie della Fondazione;

- 15) controlla l'esecuzione delle delibere da parte del Direttore Generale e del management;
- 16) stabilisce i criteri di monitoraggio e valutazione dei Comitati Regionali e Provinciali;
- 17) approva il Regolamento Amministrativo e Regolamento del Collegio Consultivo nonché ogni altro Regolamento interno (incluse le linee guida) ritenuto utile al buon funzionamento della Fondazione, ivi compresi i Regolamenti di cui all'articolo 8.8;
- 18) garantisce: (i) un'informativa precisa e trasparente sull'attività della Fondazione a tutti i soggetti interessati; (ii) l'attuazione della mission dell'UNICEF e delle finalità della Fondazione; (iii) il rispetto dell'Accordo di cooperazione tra l'UNICEF e la Fondazione;
- 19) svolge ogni altro compito/attività ad esso affidato dal presente Statuto;
- 20) stabilisce le linee guida relative all'assunzione di personale dipendente e può conferire le deleghe al Direttore Generale per la gestione del personale dipendente secondo quanto previsto dall'articolo 20.5;
- 21) con le modalità di cui all'art. 10.3 può richiedere la convocazione del Collegio Consultivo in Conferenza Organizzativa;
- 22) appresta un sistema efficace di controlli interni per assicurare una idonea previsione e gestione dei rischi;
- 23) cura i valori e gli interessi della Fondazione e dell'UNICEF;

24) assicura la conformità dell'operato della Fondazione alle norme vigenti, agli standard applicabili e agli impegni negoziali assunti, nonché il governo appropriato della Fondazione, assicurando una gestione etica ed efficiente, a tutti i livelli nel rispetto di ruoli e responsabilità chiaramente definiti.

Articolo 15 | Adunanze del Consiglio Direttivo

15.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte all'anno o quando il Presidente o almeno otto Consiglieri ne ravvisino la necessità. Le riunioni sono convocate dal Presidente della Fondazione mediante avviso scritto a ciascun Consigliere, inviato per posta, telegramma, p.e.c. o e-mail ordinaria, almeno otto giorni prima dell'adunanza, con prova dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso indica l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della seduta. Nei casi di comprovata urgenza, la convocazione può avvenire senza obblighi di forma e di termini.

È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio Direttivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio conferenza, video conferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. In ogni caso, i Componenti del Consiglio Direttivo collegati a distanza devono garantire che la propria partecipazione all'adunanza avvenga in condizioni idonee a garantire la riservatezza della trattazione

degli argomenti e la tutela dei dati personali eventualmente trattati. Verificandosi tali presupposti per la partecipazione alle adunanze tramite strumenti di audio conferenza o video e/o teleconferenza, la riunione del Consiglio Direttivo si considera valida alla presenza di persona almeno del Presidente e si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, la riunione è presieduta dal Consigliere da più tempo in carica nel Consiglio.

Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono assolte dal Direttore Generale il quale può avvalersi, per la stesura materiale del verbale, di un collaboratore anche esterno al Consiglio.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario che ne è responsabile della conservazione unitamente alla tenuta di un registro con le delibere assunte dal Consiglio Direttivo nell'ambito del mandato.

In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale o nel caso in cui il Consiglio stia tenendo una seduta che non prevede la presenza del Direttore Generale, la funzione di Segretario è esercitata dalla persona scelta dal Consiglio Direttivo tra i presenti. I Componenti del Consiglio Direttivo possono, in ogni momento, prendere visione dei verbali delle riunioni, del registro delle delibere e di ogni altro documento prodotto in relazione all'attività del Consiglio stesso.

15.2 (*Quorum costitutivo*) La riunione è validamente costituita quando è presente, di persona o via audio conferenza e/o teleconferenza, la metà più uno dei Componenti il Consiglio Direttivo, fermo quanto stabilito all'art. 15.1 per la validità delle riunioni effettuate con Consiglieri collegati a distanza.

Qualora la riunione non raggiunga il quorum previsto, un'ulteriore riunione deve essere tenuta entro quindici giorni con una nuova convocazione.

15.3 (*Quorum deliberativo*) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti validamente espressi. L'astensione nelle votazioni non è calcolata tra i voti validamente espressi. In caso di parità, se il voto è espresso in forma palese, prevale il voto del Presidente.

Articolo 16 | Commissioni del Consiglio Direttivo; la Commissione Governance

16.1 Il Consiglio Direttivo si avvale di una Commissione permanente come di seguito disciplinata nel presente articolo e di Commissioni temporanee ad hoc – che operano come organi interni al Consiglio medesimo – finalizzate ad attività di studio e proposizione su temi specifici. Le Commissioni possono essere affiancate, su specifiche tematiche, anche da esperti esterni nominati dal Consiglio Direttivo, i quali parteciperanno, nei limiti della loro funzione consultiva alle attività delle Commissioni e/o alle adunanze del Consiglio Direttivo alle quali siano stati invitati.

16.2 Il Consiglio Direttivo riceve regolarmente dalle Commissioni approfondimenti e analisi. La pianificazione delle attività, i lavori svolti e le proposte delle Commissioni sono sottoposte alla discussione e approvazione del Consiglio Direttivo.

16.3 La Commissione Governance, quale unica commissione permanente del Consiglio Direttivo, ha la funzione di:

- a) supportare il Consiglio Direttivo nel monitorare e promuovere il miglioramento del governo della Fondazione nei termini di cui al Regolamento attuativo approvato dal Consiglio Direttivo;
- b) predisporre – nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di funzionamento di cui al successivo punto 16.4 – l'“elenco” di cui al superiore art. 11.2 lett. c), scegliendo i potenziali candidati da proporre al Consiglio Direttivo per le nuove nomine a Consigliere in base al già citato art. 11.2 lett. c) tra soggetti non iscritti all'Albo Nazionale dei Volontari, garantendo una adeguata rappresentanza di alto livello dei settori della società civile rilevanti per le attività della Fondazione, quali il settore imprenditoriale, finanziario, giuridico, media e comunicazione, dei diritti dei bambini, della cooperazione internazionale e dello sviluppo, della pubblica amministrazione e dell'università.

16.4 La Commissione è composta da Componenti del Consiglio Direttivo, da Presidenti Provinciali e Regionali e da esponenti esterni alla Fondazione scelti dal Consiglio per i più elevati standard etici e l'indipendenza, nei modi di cui al Regolamento di funzionamento approvato dal Consiglio Direttivo stesso. La Commissione può farsi affiancare anche da esponenti dello staff in funzione consultiva con riferimento all'art. 16.3 lett. a).

16.5 Potranno essere istituite, in ogni caso, altre Commissioni su decisione del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 | Presidente della Fondazione

17.1 Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.

17.2 Resta in carica per un mandato di quattro anni dalla data della sua nomina, per un massimo di due mandati, compresi i mandati non consecutivi e quelli ricoperti anche quale membro del Consiglio Direttivo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Statuto. In caso di assenza o impedimento temporanei, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente in tutte le sue funzioni.

17.3 Il Presidente:

- 1) assicura, d'intesa con il Consiglio Direttivo, che le attività della Fondazione siano in linea con la missione, il mandato e le priorità strategiche dell'UNICEF nonché con gli obiettivi del Piano Strategico Congiunto e con i principi di governance che sovrintendono lo svolgimento delle attività degli Organi della Fondazione e della struttura operativa;
- 2) intraprende relazioni e iniziative per il coinvolgimento e il sostegno del mondo istituzionale, della cultura, dei media e di tutte le realtà significative della società italiana, nella missione e nelle attività della Fondazione, in linea con le priorità strategiche dell'UNICEF nonché con gli obiettivi dei piani strategici congiunti;
- 3) convoca e presiede il Collegio Consultivo nei casi indicati dal presente Statuto, ivi inclusa l'annuale Conferenza Organizzativa;
- 4) convoca, presiede e coordina i lavori del Consiglio Direttivo che assume le decisioni in qualità di organo collegiale;

- 5) assicura d'intesa con il Consiglio Direttivo l'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice di comportamento etico;
- 6) rappresenta la Fondazione nei rapporti istituzionali d'alto livello tra la stessa e le autorità pubbliche e private;
- 7) rappresenta legalmente e in materia di governance la Fondazione nei confronti dell'UNICEF;
- 8) mantiene i rapporti con i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e ne propone al Consiglio Direttivo, sentito il Direttore Generale, la conferma o l'eventuale revoca; inoltre, il Presidente, sentito il Direttore Generale, delega di volta in volta i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali per il compimento di specifici atti;
- 9) nomina i Goodwill Ambassador in base a specifica procedura approvata dal Consiglio Direttivo;
- 10) concede formalmente, su proposta della struttura o di terzi, i patrocini a livello nazionale sulla base degli indirizzi dell'UNICEF.

17.4 In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Vice-Presidente convoca il Consiglio Direttivo entro trenta giorni per la nomina al suo interno di un nuovo Presidente.

La rinuncia, impedimento o dimissione alla funzione di Presidente comporta il venir meno della qualità di componente del Consiglio Direttivo.

17.5 Chiunque sia stato Presidente della Fondazione per almeno un mandato assume – per un solo mandato o comunque per un periodo non superiore a quattro anni – la qualifica di Past President della Fondazione, che sarà conferita dal Consiglio Direttivo, previa verifica che questi non sia incorso in una delle

cause di decadenza o esclusione, di cui all'articolo 12.1 e 12.2 in quanto compatibile. Potrà esservi un solo Past President della Fondazione, precisato che la nomina di un nuovo Past President comporta automaticamente la sostituzione (revoca) del Past President in carica e che chiunque abbia assunto la carica di Presidente della Fondazione ovvero del Comitato Italiano (prima della delibera di trasformazione dell'ente in Fondazione) possa assumere la qualità di Past President. Al Past President si applica l'art. 8.7. I requisiti di onorabilità e reputazione, rilevanti ai sensi dell'art. 12.2 e 13.1, devono permanere in capo al Past President della Fondazione anche successivamente al conferimento della qualifica, a pena di revoca del titolo onorifico da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 | Organo di Controllo

18.1 L'Organo di Controllo è costituito in forma collegiale. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

18.2 I membri dell'Organo di Controllo, incluso il Presidente, sono nominati dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito nell'art. 14.1.3 (i) e operano in forma collegiale. L'Organo di Controllo è costituito da tre Componenti effettivi e due supplenti. L'ufficio di componente dell'Organo di Controllo, ivi compreso quello di Presidente, è ricoperto a titolo gratuito, *salvis iuribus*. I Componenti dell'Organo di Controllo dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, Cod. Civ.

- 18.3** La durata del mandato dei Componenti dell'Organo di Controllo è di quattro anni e cessa alla data dell'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica. I Componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili una sola volta per un altro mandato consecutivo al precedente. Per la composizione dell'Organo di Controllo, sia per la componente effettiva che supplente, si rinvia all'art. 2397 del Codice Civile e, in ogni caso, alle norme di legge in materia.
- 18.4** La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con la carica di Presidente della Fondazione, Presidente di Comitato Regionale e Provinciale, Vice-Presidente del Comitato Regionale, nonché con la carica di Componente del Consiglio Direttivo della Fondazione. I Componenti dell'Organo di Controllo effettivi e supplenti non devono essere coniugi, parenti e affini entro il quarto grado dei Componenti del Consiglio Direttivo, dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, del Direttore Generale e/o del Revisore dei Conti. Costituisce causa di decadenza l'assenza o impedimento per oltre tre mesi. Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza, oltre a quelle indicate in precedenza, si fa riferimento al disposto dell'art. 2399 del Codice Civile.
- 18.5** È ammessa la possibilità per i Componenti dell'Organo di Controllo di intervenire – senza diritto di voto – alle riunioni del Consiglio Direttivo anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio conferenza, video e/o teleconferenza.
- 18.6** Si applica, per quanto non previsto nel presente Statuto la disciplina del Codice Civile e delle norme speciali vigenti, in quanto compatibile.

Articolo 19 | Revisore dei Conti

- 19.1** La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti, sussistendone i presupposti di legge.
- 19.2** La nomina è effettuata dal Consiglio Direttivo.
- 19.3** Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.
- 19.4** L'incarico del Revisore dura quattro anni e può essere riconfermato.

Articolo 20 | Direttore Generale

- 20.1** Il Direttore Generale è il dipendente della Fondazione di livello più elevato, responsabile della struttura operativa, che esercita i poteri di gestione ordinaria, delegati dal Consiglio Direttivo, assicurando l'attuazione di tutte le politiche, le finalità e le attività della Fondazione approvate dal Consiglio Direttivo.
- 20.2** Il Direttore Generale assicura, altresì, la migliore gestione del patrimonio e del personale dipendente ispirandosi a principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
- 20.3** Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, a seguito di consultazioni con l'UNICEF, espletata una procedura di selezione meritocratica, aperta e competitiva. Il Consiglio Direttivo può discrezionalmente attribuirgli eventuali specifici poteri e la delega quale responsabile della struttura operativa. Il Direttore Generale ricopre tali funzioni per la durata di quattro anni e può essere riconfermato in base alla valutazione del suo operato.

20.4 Il Direttore Generale non può essere membro del Consiglio Direttivo, né di alcun altro organo della Fondazione, né del Collegio Consultivo.

20.5 Il Direttore Generale:

- 1) è responsabile per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 2) informa il Consiglio periodicamente sulle attività e sull'andamento della Fondazione;
- 3) è responsabile della verifica della efficacia dei controlli interni e della stabilità finanziaria della Fondazione, in conformità con le norme vigenti ed applicabili, i Regolamenti e i controlli interni e gli impegni negoziali assunti, e dell'implementazione delle raccomandazioni dell'internal audit, ove istituito;
- 4) predispone la bozza del Piano Strategico Congiunto, sentito il Presidente, in cooperazione con l'UNICEF, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e ne cura l'attuazione a tutti i livelli;
- 5) predispone il piano di lavoro annuale, il budget e la relazione per il Consiglio Direttivo;
- 6) esercita i poteri delegati in materia di gestione delle risorse umane della Fondazione, inclusa quella del personale dipendente, e, previa deleghe, può compiere specifici atti tra i quali, in via esemplificativa, il potere di assumere il personale e risolvere i rapporti di lavoro;
- 7) gestisce attraverso la struttura operativa e supervisiona ogni aspetto organizzativo, amministrativo e finanziario e del personale, compresi i Comitati Regionali e Provinciali; ottimizza

- tutte le possibili entrate economiche per controllare le spese, nei limiti del budget approvato;
- 8) cura e mantiene di concerto con il Presidente i rapporti operativi e le relazioni con l'UNICEF Internazionale e ne informa costantemente il Consiglio Direttivo;
 - 9) prepara i materiali e la documentazione per le adunanze del Consiglio Direttivo e cura la tenuta dei verbali del Consiglio Direttivo e del libro dell'Organo di Controllo;
 - 10) è responsabile dell'aggiornamento dell'Albo Nazionale dei Volontari della Fondazione e dell'elenco dei Componenti gli Organi della Fondazione;
 - 11) pianifica, coordina e supporta le attività dei Comitati Regionali e Provinciali previste dal presente Statuto assicurando una comunicazione adeguata, il coinvolgimento, il supporto, la standardizzazione operativa e la formazione, garantendone l'allineamento strategico al mandato e alle attività della Fondazione;
 - 12) cura la gestione dei rapporti con i Goodwill Ambassador della Fondazione;
 - 13) partecipa in qualità di Segretario e, in veste consultiva, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle della Conferenza Organizzativa del Collegio Consultivo.

Titolo V

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 21 | Esercizio finanziario

- 21.1** L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 21.2** La Fondazione predispone annualmente un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustri le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- 21.3** Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- 21.4** Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio, coadiuvato dal Direttore Generale, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il trenta aprile dell'anno successivo per l'approvazione.
- 21.5** Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del CTS a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, ottenuta l'iscrizione al RUNTS.

21.6 A seguito dell'istituzione del RUNTS e di iscrizione della Fondazione con conseguente assunzione della qualifica di ETS, la Fondazione – qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) – deve depositare presso il RUNTS, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida vigenti. Inoltre – qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui – la Fondazione deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai Componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Revisore nonché dei dirigenti.

Articolo 22 | Codice di comportamento etico

Tutto il personale e i collaboratori della Fondazione, i volontari, i Componenti del Consiglio Direttivo, i Componenti dell'Organo di Controllo, i Revisori legali dei Conti, i Goodwill Ambassador della Fondazione, nonché ogni partner e/o fornitore della Fondazione devono dichiarare l'adesione al Codice di comportamento etico, approvato dal Consiglio Direttivo, e sue successive modifiche.

Articolo 23 | Scioglimento della Fondazione

La Fondazione si estingue e/o scioglie quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, per qualunque

causa, qualora residuino elementi di attivo dopo la liquidazione, questi ultimi devono essere interamente devoluti all'UNICEF, secondo le disposizioni di legge a riguardo, fermo quanto disposto dall'art. 9 CTS, ottenuta l'iscrizione al RUNTS.

Disciplina transitoria

1. Il primo o secondo mandato in corso dei Componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo (già Collegio Sindacale) che siano in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto continuerà e sarà prorogato di 2 (due) anni (da 4 (quattro) a 6 (sei) anni) in modo da costituire un unico mandato esteso a 6 (sei) anni complessivi, invece di 4 (quattro), che avrà termine nel 2024 (d'ora in avanti "mandato esteso").
2. I Componenti del Consiglio Direttivo che terminano il primo mandato esteso, come sopra stabilito, nel 2024 potranno essere rieletti per un secondo e ultimo mandato in base a quanto stabilito dall'art. 11 del presente Statuto.
3. I Componenti del Consiglio Direttivo che terminano il secondo mandato esteso, come sopra stabilito, nel 2024 avranno esaurito i possibili mandati, anche non consecutivi, unitamente al tempo già decorso alla data di entrata in vigore del presente Statuto, e non potranno essere rieletti.
4. La medesima proroga si applica anche ai mandati del Presidente e dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali che siano in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
5. L'Assemblea e il Collegio dei Probiviri cesseranno alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

6. La Commissione Governance in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto continuerà a svolgere l'attività del suo ufficio fino a quando il Consiglio Direttivo avrà nominato, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, quei Componenti della Commissione che dovrebbero prendere il posto di parte di quelli attuali al fine di assicurare che la sua composizione sia conforme alle previsioni dell'art. 16 di questo Statuto.

* * *



unicef 

per ogni bambino



Roma, giugno 2020

In copertina: la sede nazionale del Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione Onlus il 20 novembre 2019, in occasione dell'iniziativa internazionale dell'UNICEF GoBlue per celebrare il trentennale della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In Italia e in tutto il mondo i principali monumenti, istituzioni e luoghi simbolo si sono illuminati di blu in difesa dei bambini.



unicef 

per ogni bambino

Comitato Italiano per l'UNICEF
Fondazione Onlus
Via Palestro 68, 00185 Roma
C.F. 01561920586 - www.unicef.it